



***REGOLAMENTO dei COLLEGI ARBITRALI
previsti dall'ACCORDO COLLETTIVO AIC – LNPA
stipulato in data 5 settembre 2011 (tuttora in vigore)***

Roma, 23 marzo 2012



Terminologia.

Nel presente Regolamento e nelle eventuali successive scritture modificative, i termini appresso indicati hanno il seguente unico significato e contenuto convenzionale ancorché siano scritti in carattere non-corsivo e senza Maiuscola, indifferenti al genere (maschile/femminile) ed al numero (singolare/plurale), salvo che un diverso significato sia specificatamente previsto nella singola clausola:

- **Accordo:** è il vigente Accordo Collettivo LNPA-AIC;
- **CA:** sono i Collegi Arbitrali di cui all'articolo 1.1, ovvero l'Arbitro Unico di cui all'articolo 1.2;
- **Domanda:** è l'atto introduttivo del procedimento arbitrale;
- **Memoria:** è qualsiasi atto difensivo delle parti successivo alla Domanda o alla Risposta;
- **Parte:** è uno dei soggetti in controversia avanti il CA;
- **Regolamento:** è il presente Regolamento dei Collegi Arbitrali;
- **Risposta:** è il primo atto difensivo della parte convenuta con il quale si costituisce nel procedimento arbitrale.



Art. 1 Costituzione. Funzioni. Competenza. Natura irrituale.

1.1 I Collegi Arbitrali (CA) sono costituiti conformemente alle previsioni dell'articolo 806, secondo comma, del codice di procedura civile, dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo di cui il presente Regolamento è parte integrante.

1.2 Le parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.

1.3 I CA svolgono, attraverso un arbitrato disciplinato secondo il Regolamento e l'Accordo, la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall'Accordo, o dal contratto individuale di prestazione sportiva, tra le società sportive partecipanti al Campionato di Serie A e i Calciatori professionisti per esse tesserati.

1.4 I CA sono competenti per le Controversie aventi l'oggetto di cui al comma che precede sempreché, alla data di proposizione della Domanda, la Società sia associata alla LNPA. Resta ferma la competenza per le controversie già radicate del CA in caso di non partecipazione della Società al campionato di Serie A.

1.5 Il procedimento avanti i CA, ed il lodo dagli stessi pronunciato, ha natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del codice di procedura civile, ed è regolato dal presente Regolamento e dall'Accordo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dal Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili con la natura irrituale del procedimento arbitrale.

Art. 2 Costituzione e sede dei Collegi Arbitrali. Segretario del CA.

2.1 I CA si compongono di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti nella Domanda o nella Risposta. Il terzo membro, con funzioni di presidente, è nominato su accordo degli altri due.

2.2 Il Collegio deve costituirsi, con l'accettazione di tutti i membri, entro quindici giorni dalla ricezione della Risposta, o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4.4.

2.3 In caso di mancata nomina o accettazione, gli arbitri sono nominati, ad istanza della Parte più diligente, dall'Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 810 c.p.c.. Gli arbitri così nominati dovranno accettare l'incarico entro dieci giorni dal provvedimento dell'Autorità giudiziaria, con comunicazione inviata alle Parti.

2.4 Il CA è costituito dal momento dell'accettazione del suo terzo membro, ovvero dell'Arbitro Unico. L'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle Parti.

2.5 Appena costituitosi il CA, il Presidente può nominare un Segretario della procedura il quale cura ogni comunicazione, tra le Parti, tra le Parti ed il CA, e tra i singoli arbitri e le Parti, prevista dal Regolamento o comunque utile ai procedimenti di cui ai commi che



precedono. In difetto di nomina, tali adempimenti sono a carico del Presidente del CA. Salvo diverso accordo tra il CA e le Parti, la funzione segretariale è gratuita, salvo il solo rimborso delle spese documentate di trasferta, vitto ed alloggio. Dette spese, e l'eventuale compenso del Segretario concorrono nelle spese di funzionamento del CA. Il Segretario è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti.

2.6 Per i soli procedimenti aventi un valore complessivo fino ad euro Cinquantamila/OO il Collegio Arbitrale ha sede in Roma.

Art. 3 Doveri degli Arbitri. Astensione. Ricusazione.

3.1 Gli Arbitri, con l'accettazione del loro incarico, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le Parti.

3.2 Gli arbitri hanno l'obbligo di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c..

3.3 Un Arbitro può essere ricusato, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 815 c.p.c. che si ritiene applicato convenzionalmente ai CA, in caso di violazione del codice deontologico di cui all'ultimo comma del presente articolo e qualora, pur essendovi tenuto, non si sia astenuto. La ricusazione è proposta dalle Parti nelle forme e nei termini di cui all'art. 815 c.p.c..

3.4 In caso di astensione e/o di accoglimento della ricusazione, le parti daranno immediato corso agli adempimenti necessari alla sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento per la nomina dell'arbitro (art.2.1).

3.5 Gli arbitri accettando l'incarico accettano automaticamente tutte le norme del Regolamento e dell'Accordo che li riguardano, ivi compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la loro prestazione professionale, nonché il Codice Deontologico di cui al comma che segue.

3.6 Codice deontologico dei componenti i CA.

L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento; in ogni caso egli deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;
- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo



ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le Parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità;

non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;

d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;

e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le Parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;

f) astenersi dal dare individualmente alle Parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del CA quale organo unitario;

g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

Art. 4 La Domanda e la Risposta.

4.1 La Domanda deve contenere:

a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale;

b) la nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;

c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;

d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;

e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.

f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;

g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Domanda a pena di inammissibilità.



Gli elementi di cui alle lettere a-b-e devono essere contenuti nella Domanda a pena di improcedibilità.

4.2 La Domanda, unitamente ai documenti allegati, deve essere contestualmente comunicata alla Parte convenuta, presso il domicilio eletto nel contratto di prestazione sportiva e all'arbitro nominato, mediante raccomandata ar o mezzo equipollente.

4.3 La Risposta deve contenere:.

- a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell'elezione di domicilio presso il proprio difensore, dell'indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale;
- b) la nomina di uno o più difensori iscritti all'Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
- c) la nomina dell'Arbitro di competenza, completa dell'indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
- d) l'accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;
- e) l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
- f) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
- g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell'arbitro di competenza.

Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Risposta a pena di inammissibilità.

La Risposta deve contenere, a pena di loro inammissibilità nel prosieguo del procedimento, anche le eventuali domande riconvenzionali e/o le domande verso gli altri convenuti negli arbitrati con più di due Parti. La proposizione di dette domande non determina il differimento dei termini di deliberazione del lodo (infra art. 5.4).

4.4 La Risposta deve, entro dieci giorni dal ricevimento della Domanda, essere inviata — unitamente ai documenti ad essa allegati - alla Parte attrice presso il domicilio eletto e all'arbitro nominato, mediante raccomandata ar o mezzo equipollente.

4.5 Qualora nella Risposta siano contenute domande riconvenzionali Parte ricorrente ha facoltà di replica con Memoria da comunicarsi con le stesse modalità sopra indicate, entro dieci giorni dalla ricezione della Risposta.

Art. 5 Il procedimento ordinario.

5.1 Salvo quanto stabilito espressamente nel Regolamento, le regole procedurali ed istruttorie sono determinate dal CA liberamente fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.



5.2 Il procedimento arbitrale, ivi compresa la discussione orale e l'escussione delle Parti e di testi, si svolge presso la sede del CA o in altro luogo d'intesa tra il CA e tutte le Parti. Può

svolgersi, ove possibile, anche in videoconferenza e, ove concorrano solo gli arbitri, anche in teleconferenza.

5.3 La lingua è l'italiano. Le Parti che non hanno maestria della lingua italiana, devono munirsi a loro spese, non ripetibili, di un interprete idoneo alla funzione. Il CA può decidere di nominare un interprete di sua fiducia i cui costi concorrono nelle spese di funzionamento del CA ove previste.

5.4 Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni dalla costituzione del CA ai sensi dell'articolo 2.4 che precede. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle Parti in controversia, di altri trenta giorni se si deve procedere all'assunzione di prove o di consulenze d'ufficio.

5.5 Il CA può pronunciare lodi parziali che definiscano singole questioni della controversia.

5.6 Le Parti in lite che motivino particolari ragioni d'urgenza, possono in ogni momento chiedere al CA la riduzione dei termini di cui all'articolo 5.4.

Il CA deciderà, sentite le Parti costituite, sull'opportunità della riduzione dei termini comunque per un tempo non inferiore alla metà.

Su richiesta delle parti o d'ufficio è ammessa la discussione orale della causa.

5.7 Il CA deve procedere preliminarmente ad un tentativo di conciliazione delle Parti.

Il tentativo di conciliazione può essere riproposto dal CA in ogni successiva fase del procedimento arbitrale, fino al momento in cui tratterà in decisione la controversia.

5.8 Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il CA pronuncia un lodo conforme.

Art. 6 Il procedimento accelerato.

6.1 Su istanza di parte, contenuta nella Domanda o nella Risposta, i procedimenti previsti nell'articolo 11.1. dell'Accordo aventi ad oggetto (a) l'impugnazione delle multe irrogate direttamente dalle Società, (b) l'irrogazione di multa di importo superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, (c) l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società, nonché (d) il procedimento di riduzione della retribuzione prevista dall'articolo 11.4 dell'Accordo, si svolgono nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento ridotti della metà.

6.2 Su istanza di parte, contenuta nella Domanda o nella Risposta, seguono il rito accelerato anche le controversie previste dagli artt. 8.3, 12.2. e 13.4 dell'Accordo, nonché



ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento ordinario.

Art. 7 I compensi degli arbitri e le spese del procedimento.

7.1 Il CA, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività

svolte nel singolo procedimento, riceverà esclusivamente e complessivamente per i tre membri, i seguenti compensi:

- (a) 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; tale compenso è dimezzato ove sia nominato un Arbitro Unico;
- (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento;
- (c) non sono liquidati onorari, né spese di difesa e/o di funzionamento, nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per squalifica con valore complessivo fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro.
- (d) Al CA è dovuto altresì il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per eventuali trasferte, quali spese di funzionamento.

7.2 I suddetti compensi complessivi saranno suddivisi tra i membri del CA secondo il loro accordo. Con l'accettazione dell'incarico i componenti del CA rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di riferimento di ciascuno di loro.

7.3 Il CA può porre a carico della Parte soccombente in tutto o in parte i compensi degli arbitri e le spese di funzionamento; tuttavia tutte le Parti in controversia rimangono obbligate solidalmente verso i membri del CA, i quali emetteranno i relativi documenti fiscali nei modi e nei termini di legge. L'obbligato in solido che provvede al pagamento ha diritto di rivalsa verso il debitore principale nei limiti di cui al lodo.

7.4 Il CA non può subordinare la prosecuzione della procedura al versamento di anticipazioni.



Art. 8 Il lodo.

8.1 Il CA decide la controversia applicando in primo luogo le norme del contratto individuale, quelle dell'Accordo Collettivo, e quelle dei Regolamenti Sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altre leggi dello Stato. Le prove sono liberamente valutate.

8.2 Nel procedimento si applicano in primo luogo le norme del Regolamento, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che dall'applicazione delle stesse possa mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

8.3 Nel lodo il CA liquida altresì le spese di difesa delle Parti secondo il principio della soccombenza.

8.4 Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli arbitri in conferenza anche telefonica o telematica ed è redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

8.5 Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti in controversia e gli Arbitri, più altri tre esemplari, tutti sottoscritti dagli Arbitri anche in tempi e luoghi diversi, purché di ciò ne sia dato atto.

8.6 Gli originali del lodo sottoscritti dagli arbitri sono inviati, con plico raccomandato ed entro cinque giorni dall'ultima sottoscrizione, alle Parti. Altri tre originali sono inviati ai Presidenti della LNPA, dell'AIC e della FIGC che li conserveranno nell'esclusivo interesse dell'ordinamento sportivo. Gli Arbitri trattengono un originale ciascuno.

8.7 Il lodo ha immediata efficacia vincolante tra le Parti dalla data della sua consegna.

Art. 9 Entrata in vigore. Pubblicazione. Modifiche. Norme transitorie.

9.1 Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione da parte di LNPA, AIC e FIGC e resta in vigore per tutta l'efficacia dell'Accordo.

9.2 Le controversie che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento pendono avanti i Collegi Arbitrali di cui all'Accordo Collettivo cessato il 30 giugno 2010, saranno risolte secondo il regolamento ivi allegato.